CONCESSIONE DI MUTUI DI FAVORE AI DANNEGGIATI DI GUERRA NEI TERRITORI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 2

La concessione degli anzidetti mutui, con fondi erariali, al tasso di interesse dell'1,50 per cento, e' disposta dal Ministero delle finanze. Essi avranno la durata massima di anni dieci e verranno estinti in cinque eguali annualita' negli ultimi cinque anni del decennio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa italiana
Estremi	Legge 5 aprile 1943, n. 346
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-mutui-di-favore-ai-danneggiati-di-guerra-nei-territori/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it